



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

1^A COMM. CONSILIARE

1^A COMM. CONSILIARE

1^A COMM. CONSILIARE

1^A COMM. CONSILIARE

Deliberazione n. 455 della seduta del 14/11/2016.

Oggetto: Disegno di legge "Legge di stabilità regionale 2017" – Proposta al Consiglio regionale.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: ASSESSORE AL BILAN:
Prof. Antonio Viscomi

Relatore (se diverso dal proponente): _____

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
Dirigente/i Generale/i: (Dott. Filippo De Cello)

Dirigente/i Settore/i: _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente		X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente		X
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 49333 del 7/12/2016
Classificazione 1.15.1

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha introdotto disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- L'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 dispone che le Regioni adottino, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione, avente ad oggetto norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione e disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al decreto;
- Il paragrafo 7 del citato principio 4/1 dispone che in un'unica sessione siano approvati, nell'ordine, i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio;

Ravvisata, pertanto, la necessità di proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, il disegno di legge recante "Legge di Stabilità regionale 2017" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visti, altresì:

- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";
- il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di Gestione", e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 26 luglio 2010 recante modifiche all'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro-struttura della Giunta regionale;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 24 dell' 11 febbraio 2015 con la quale il Dott. Filippo De Cello è stato nominato Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio – Società Partecipate";
- il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate" del 6 luglio 2016, n. 7934 recante "Dirigente dott.ssa Stefania Buonaiuto conferimento dell'incarico di dirigente del Settore n. 2 "Bilancio e Programmazione Economico Finanziaria Risanamento Finanziario" del dipartimento Bilancio Patrimonio e Finanze";

Preso atto

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che le spese previste nella presente deliberazione trovano copertura finanziaria a valere sulle relative entrate;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. Di proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il disegno di legge recante "Legge di Stabilità regionale 2017", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di trasmettere, a cura della Segreteria di Giunta, la presente delibera al Consiglio regionale per i


successivi provvedimenti di propria competenza, avvalendosi della facoltà di iniziativa prevista dall'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti, a cura della Segreteria di Giunta;
4. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE




Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 07 DIC 2016 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

REGIONE CALABRIA



Legge di stabilità regionale 2017



TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Articolo 1

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e, per le utenze esenti, dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale.

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398 ed all'art.10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68 è determinata nelle seguenti misure per metro cubo:

a) per usi civili:

CONSUMI	Euro al metro cubo di gas naturale
Fino a 120 mc annui	0,019
Superiori a 120 mc annui e fino a 480 mc annui	0,02582
Superiori a 480 mc annui e fino a 1.560 mc annui	0,02582
Consumi superiori a 1.560 mc annui	0,03099

b) per usi industriali:

CONSUMI	Euro al metro cubo di gas naturale
Non superiori a 1.200.000 mc annui	0,006249
Superiori a 1.200.000 mc annui	0,005165

2. Con la stessa decorrenza le aliquote dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale di cui al comma precedente per le utenze esenti sono determinate nella medesima misura di cui al comma 1.

Articolo 2

(Modifiche ed integrazioni all'art. 27 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34)

1. All'art. 27 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) Il comma 3 è sostituito dal seguente: <L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile. Per impianti di distribuzione di carburante (stradali, autostradali, per natanti, avio, per usi agricoli e per usi industriali) si intendono quelli di cui all'articolo 25, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504, intesi come unitari complessi commerciali o privati costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti che consentono di valorizzare l'erogato, ossia quantificare in euro in tempo reale al momento dell'erogazione il prodotto transitato nell'apparecchio.>;

- b) Il comma 4 è sostituito dal seguente: <L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono averati i presupposti di imposta. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente bancario, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Calabria; gli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Eventuali crediti potranno essere compensati con le rate di acconto a conguaglio.>;
- c) Al comma 5 dopo le parole <oltre agli interessi> sono inserite le seguenti <doganali differiti ed all'indennità di mora di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504>;
- d) Il comma 6 è abrogato;
- e) Il comma 7-bis è sostituito dal seguente: <Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale. Il credito dell'Amministrazione regionale per l'imposta, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della richiesta alla Regione. Le sanzioni dovute restano escluse da una eventuale rateizzazione del debito.>;
- f) Dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti:

<7-ter. Gli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli trasmettono ai competenti uffici regionali i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori.

7-quater. Le funzioni inerenti l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale, ai sensi dell'art.3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono attribuite agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Al fine di regolamentare le procedure e rafforzare l'attività di controllo e di recupero coattivo dell'imposta, è stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Regione e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

7-quinquies. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono di spettanza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

7-sexies. Per la riscossione coattiva, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall'articolo 3, comma 13, della legge 549/1995, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ed al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

7-septies. L'amministrazione regionale ha facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento.

2. Le modifiche di cui alla lettera f) del precedente comma 1 entrano in vigore a decorrere dal 01.01.2017. Per i periodi d'imposta precedenti al 2017, resta ferma la disciplina regionale vigente al 31 dicembre 2016. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni antecedenti il periodo d'imposta 2017 restano di competenza della Regione Calabria.

Articolo 3

(Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47)

1. L'art. 17 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 è abrogato.

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1)

1. L'art. 9, comma 1, è sostituito dal seguente: <L'ammontare dell'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione è rideterminato nella misura del 10 per cento del canone statale di concessione, tranne che per le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative la cui aliquota è pari al 15 per cento del canone medesimo.>

Articolo 5

(Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17)

1. All'art. 26 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a. Il comma 1 è sostituito dal seguente: <Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla legge regionale 31 dicembre 1971, n.1, nella misura indicata dall'art. 9 comma 1 della medesima legge regionale>.
- b. Al comma 2 le parole < competenti, che lo riscuotono per conto della Regione > sono sostituite dalle seguenti:< regionali competenti>.
- c. Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

<2.bis Le funzioni relative al controllo, all'accertamento, alla riscossione, anche coattiva, dell'imposta e al contenzioso tributario sono conferite agli Enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi della presente legge e del D. Lgs. 112/1998.>

<2.ter Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a imposta sulle concessioni oggetto della presente legge senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è soggetto al pagamento delle tasse e delle sanzioni dovute nella misura prevista per il concessionario inadempiente, salvo il regresso verso il debitore.>

- d. L'art. 26 comma 3 è sostituito dal seguente:< I proventi derivanti dal tributo di cui al precedente comma 2, escluse le somme introitate dalla Regione a titolo di sanzioni amministrative ed interessi, verranno così ripartiti:

- a) il 60 % è devoluto ai Comuni interessati, quale contributo per i maggiori oneri a loro derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
- b) il 40% è utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge.>

e. Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<3.bis I Comuni provvedono entro il 28 febbraio di ogni anno a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni avvenute nell'esercizio finanziario precedente.>

<3.ter Il responsabile del procedimento che viola, senza giustificato motivo, l'obbligo di trasmissione di cui al comma precedente, è soggetto a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità giudiziaria.>

f. Il comma 5 è sostituito dal seguente <5. L'erogazione di cui al comma 3 è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo.>

Articolo 6

(Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2016, n. 21)

1. All'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. Ai commi 3, 4 e 5 la parola <deliberazione> è sostituita con le seguenti <regolamento attuativo>
 - b. Al comma 6 la parola <legale> è sostituita con le seguenti <previsto dalla legge istitutiva del relativo tributo>.
 - c. Al comma 8:
 - i. la parola <esecutive> è sostituita dalla seguente <consecutive>.
 - ii. le parole <la struttura competente invia avviso di> sono sostituite da <il contribuente incorre in>
 - iii. le parole <dall'avvenuta notifica dell'avviso di decadenza stesso> sono abrogate.
 - iv. le parole <fatto salvo l'esito positivo della preventiva> sono sostituite da <salvo l'eventuale>.

Articolo 7

(Cause di non punibilità - legge regionale 28 agosto 2000, n. 16)

1. Su istanza presentata entro sei mesi della entrata in vigore della presente norma e previa rinuncia ad eventuali contenziosi intrapresi ed integrale soddisfazione civilistica dell'importo del tributo ancora pendente e dei correlati interessi, non sono rimosse eventuali sanzioni applicate ai gestori operanti quali sostituti di imposta del tributo regionale di cui alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 16 ove essi non abbiano adempiuto per avere subito durante il

periodo della gestione commissariale e fino alla annualità tributaria successiva all'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, inadempimento da parte dei conferitori pubblici.

TITOLO II DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 8

(Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2005, n°13)

1. Al primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 le parole <con l'accantonamento del 2 per cento> sono sostituite dalle parole <nel limite massimo dell'accantonamento dell'1 per cento>.

Articolo 9

(Adozione regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza regionale)

1. La Giunta regionale adotta un regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza regionale, che disciplini i relativi procedimenti e preveda un piano tariffario relativo alle istruttorie ed al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta e parere idraulico, previsti dal Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché al rilascio dei nulla osta, autorizzazioni e parere idraulico, previsti dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523.
2. Le tariffe sono sulla base della tipologia e della destinazione d'uso del bene concesso o autorizzato.

Articolo 10

(Adozione tariffario relativo alle autorizzazioni concesse dal Dipartimento Ambiente e Territorio)

1. La Giunta regionale adotta un piano tariffario relativo alle istruttorie ed al rilascio di autorizzazioni, previste dal Titolo I Capo IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai pareri previsti dall'art. 269 del medesimo decreto legislativo nell'ambito del procedimento per l'autorizzazione unica ambientale (A.U.A).

Articolo 11

(Utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di AIA)

1. Le risorse economiche per le ispezioni straordinarie previste dall'art 29 decies, comma 4, del D.lgs. n.152/2006, nonché per le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione, sono reperite mediante l'utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione della sanzioni amministrative pecuniarie in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di competenza regionale.
2. I proventi di cui al precedente punto vengono individuati secondo le modalità di cui all'art. 29 quattordices, comma 13, del D.lgs n. 152/2006 e destinati all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (AR.P.A.Cal), quale soggetto addetto, tra l'altro, allo svolgimento dei controlli straordinari in materia di A.I.A. e alle ispezioni sugli impianti ancora privi di autorizzazione.

3. Il Dipartimento regionale competente pone in essere tutti gli adempimenti necessari per destinare le somme riscosse alle finalità di cui al presente articolo.

Articolo 12

(Riscossione dei crediti vantati nei confronti dei Comuni in relazione alle attività inerenti alla somministrazione di acqua per uso idropotabile per il periodo 1981-2004)

1. Al fine di favorire la riscossione dei crediti vantati dalla Regione nei confronti dei comuni a titolo di spese anticipate per la gestione delle attività inerenti alla somministrazione di acqua per uso idropotabile, relativamente al periodo 1981-2004, i comuni interessati possono rateizzare il proprio debito complessivo. Il credito complessivo è riferito esclusivamente alla sorte capitale.

Articolo 13

(Utilizzo delle economie sui mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale)

1. Per tutte le opere pubbliche finanziate con mutui concessi agli Enti locali da Cassa Depositi e Prestiti con onere integrale o parziale a carico della Regione per le quali non risulta disposta per il periodo 2013-2016 alcuna erogazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti per stato di avanzamento dei lavori, è disposta la revoca del contributo regionale.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso in cui l'ente locale beneficiario della contribuzione regionale attesti, con dichiarazione asseverata del responsabile del procedimento, resa e inviata entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ed inviata alle strutture amministrative regionali competenti in materia di lavori pubblici e di bilancio, che l'opera finanziata è in corso di realizzazione, indicando la somma ancora necessaria per il suo completamento definitivo, nonché il cronoprogramma previsto per il completamento dell'opera.
3. Le economie conseguenti alle revoche di cui al comma 1 possono essere destinate, previa valutazione da parte della Regione della convenienza di ciascuna posizione, alla estinzione anticipata dei mutui.

Articolo 14

(Riprogrammazione economie di spesa legge regionale 31 luglio 1987, n. 24)

1. Per le opere pubbliche assistite da contributo regionale di cui alle leggi regionali n.24 del 31 luglio 1987, n. 13 del 14 aprile 2004, n. 3 del 25 febbraio 2005, n. 13 del 17 agosto 2005, n. 1 del 11 gennaio 2006, n.7 del 21 agosto 2006, n. 9 del 21 agosto 2006, n. 15 del 13 giugno 2008, n. 19 del 12 giugno 2009, e n. 47 del 23 dicembre 2011, per le quali gli Enti locali interessati hanno proceduto a rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti, è disposta la contestuale riduzione del contributo concesso.
2. Le economie di spesa determinate dal competente Dipartimento della Giunta regionale a seguito della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con leggi regionali n. 15 del 13 giugno 2008, n. 19 del 12 giugno 2009, e n. 47 del 23 dicembre 2011, possono essere riprogrammate, sulla base di un atto di indirizzo della Giunta regionale, dal medesimo dipartimento per le finalità già individuate dalle citate disposizioni normative,

per un limite di impegno complessivo di euro 500.000,00 con allocazione al Programma U.18.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2017.

3. Gli Enti locali, che alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono in regola con i pagamenti relativi ai crediti del servizio idropotabile e alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non potranno essere beneficiari della riprogrammazione di cui al comma precedente.

Articolo 15 **(Fondi Speciali per le leggi)**

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2017-2019 sono determinati in euro 1.400.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Programma U.20.03), di cui euro 600.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, ed in euro 300.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Programma U.20.03), di cui euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Articolo 16 **(Nuove autorizzazioni di spesa)**

1. Per il finanziamento delle spese per il supporto tecnico e per le attività di natura amministrativa e procedurale, necessarie per l'adozione dei provvedimenti di acquisizione di cui all'art.42-bis del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2017, la spesa di euro 75.000,00 a valere sulle risorse allocate al Programma U.08.01 "Urbanistica e assetto del territorio" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
2. Per garantire il funzionamento delle Commissioni Provinciali per gli espropri di cui all'articolo 41 del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001, le cui competenze, a seguito della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14, sono state riassunte dalla Regione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di euro 150.000,00 con allocazione al Programma U.18.01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
3. Al fine di garantire il cofinanziamento del Programma Comunitario LIFE-Natura e Biodiversità 2012 – Progetto "Land and seactions for conservation of Caretta Caretta in its most important italian nesting group (Ionian Calabria)", è autorizzata la spesa di euro 129.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, con allocazione al Programma U.09.05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
4. Al fine di garantire l'esercizio delle attività relative alla gestione e manutenzione delle piccole derivazioni di acque pubbliche e delle concessioni di aree demaniali di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 e al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le cui competenze, a seguito della

legge regionale 22 giugno 2015, n. 14, sono state riassunte dalla Regione, è autorizzata la spesa di euro 530.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, con allocazione al Programma U.09.01 del bilancio di previsione 2017-2019.

5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Centro Regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme un contributo, per l'esercizio finanziario 2017, di euro 100.000,00, con allocazione al Programma U.13.07 del bilancio di previsione 2017-2019.
6. Al fine di garantire una ulteriore copertura dei debiti pregressi maturati a tutto il 31 dicembre 2014 per le prestazioni socio sanitarie erogate dalla Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di euro 3.000.000,00, con allocazione al Programma U.12.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
7. Al fine di consentire la sistemazione di aree da adibire a mercati comunali destinati alla commercializzazione dei prodotti agricoli e artigianali locali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di euro 500.000,00 allocati al Programma U.14.02.

Articolo 17

(Rifinanziamento leggi regionali)

1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è rideterminato per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 rispettivamente in euro 266.649.713,94, euro 260.427.292,86 ed euro 260.417.293,87 così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

Articolo 18

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio 2017-2019.
2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Tabella A

Fondo speciale di parte corrente (U.20.03)

Ordine	Intervento	2017	2018	2019
1	Interventi da definire	600.000,00	400.000,00	400.000,00
	Totale EURO	600.000,00	400.000,00	400.000,00

Totale triennio 2017-2019	1.400.000,00
----------------------------------	---------------------

Tabella B

Fondo speciale di parte in conto capitale (U.20.03)

Ordine	Intervento	2017	2018	2019
1	Interventi da definire	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale EURO	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Totale triennio 2017-2019	300.000,00
----------------------------------	-------------------

Allegato legge di stabilità per gli anni 2017-2019

Legge Regionale			ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
giorno	mese	anno	numero	Oggetto del provvedimento							capitolo
3	6	1975	26	Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica	500.000,00	-	-	-	-	2231202	
3	6	1975	28	Interventi regionali in favore degli Enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	4251104	
6	12	1979	13	Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	6129101	
2	6	1980	25	Contributi alle Associazioni regionali degli artigiani	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6122102	
5	4	1983	13	Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum	30.000,00	-	-	-	-	1002106	
18	6	1984	14	Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	4341101	
12	11	1984	31	Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero - art.24 - <i>interventi per lo sviluppo dello sport e del tempo libero</i>	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	52020111	
28	3	1985	13	Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria art. 65 e 67 - <i>Promozione turistica</i> - art.65, comma 3, lett. h) - <i>Turismo scolastico montano</i>	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	6133104	
8	5	1985	27	Norme per l'attuazione del diritto allo studio (con successive modifiche e integrazioni)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	6133112	
1	2	1988	32	Sostegno all'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	3313101	
22	12	1989	14	Contributi alle organizzazioni professionali agricole	130.000,00	-	-	-	-	3313116	
4	1	1990	1	Provvidenze a favore degli hanseiani e loro familiari	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	5114105	
17	4	1990	24	Norme sull'ordinamento della Polizia Municipale	70.063,38	70.063,38	70.063,38	70.063,38	70.063,38	4343104	
5	5	1990	48	Istituzione del parco regionale delle Serre	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2312101	
5	5	1990	52	Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2132101	
5	5	1990	54	Associazione regionale allevatori della Calabria	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	2132102	
5	5	1990	54	Associazione regionale allevatori della Calabria	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	5123104	

Legge Regionale			Oggetto del provvedimento	ANNO			capitolo
giorno	mese	anno		2017	2018	2019	
24	7	1991	11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6132102
19	10	1992	20	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	2233211
7	3	1995	6	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6133103
19	4	1995	19	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5201012
3	5	1995	37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4251105
19	12	1995	40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4231121
8	6	1996	13	110.000,00	110.000,00	110.000,00	1002108
29	11	1996	35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2112104
10	2	1997	4	650.000,00	650.000,00	650.000,00	2141103
22	9	1998	10	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	2131202
29	3	1999	8	250.000,00	250.000,00	250.000,00	4341105
12	4	1999	9	100.000,00	100.000,00	100.000,00	4231108
7	8	1999	23	16.654.297,17 60.000,00	16.401.307,91 60.000,00	16.401.307,92 60.000,00	2222107 23010239
28	8	2000	14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3131208
30	1	2001	4	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	43020209
19	2	2001	5	400.000,00	400.000,00	400.000,00	43020303
10	12	2001	34	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	3313109

Legge Regionale			Oggetto del provvedimento		ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019		capitolo	
giorno	mese	anno	numero									
16	4	2002	19	Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-legge urbanistica della Calabria	250.000,00	-	-	-	-	-	32020303	
8	7	2002	24	Interventi a favore del settore agricolo ed agroalimentare <i>art.12 - "Spese di funzionamento Arcea"</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	22040314	
14	10	2002	41	Norme per la salvaguardia della produzione del bergamotto	100.000,00	90.000,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	22040306	
13	11	2002	44	Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	62010705	
30	10	2003	15	Norme per la tutela delle minoranze linguistiche	100.000,00	-	-	-	-	-	52010259	
5	12	2003	23	Realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali <i>art.34 - Fondo regionale per le politiche sociali</i> <i>art.36 - Gruppi - appartamento</i>	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	4331103	
					4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	62010203	
9	2	2004	3	Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	52010244	
13	10	2004	23	Norme per la salvaguardia del cedro in Calabria e per l'istituzione del Consorzio	100.000,00	90.000,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	22040310	
2	3	2005	8	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005 <i>art.1, commi 4 e 5 - Ex Fondo sollievo</i>	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	32040511	
11	1	2006	1	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006 <i>art.3 - Film Commission</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	52010253	
21	8	2006	7	Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006 <i>art.5, commi 3, 4 e 5 - Contributo polimerale per piano rinnovo autobus Ferrovie della Calabria</i> <i>art.12, comma 3 - Consiglieri di parità</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	23010236	
					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	43030202	
20	11	2006	11	Provvidenze in favore dell'AVIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61010410	
11	5	2007	9	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007 <i>art.32 - Contributo alla Fondazione "Mediterranea Terina Onibus"</i> <i>art.33, comma 1 - Contributo venticinquantennale al Comune di Vibo V. per alluvione 2006</i> <i>art.33, comma 2 - Contributo decennale al Comune di Caulonia per Auditorium "A. Frammartino"</i> <i>art.33, comma 3 - Contributo decennale al Comune di Chiaravalle per ricostruzione Palazzo Municipale</i> <i>art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di Plateaci per risanamento ambientale territorio</i> <i>art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di T.Ruggiero per risanamento ambientale territorio</i>	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-	22040315
					1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	32030146	
					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	32030147	
					57.106,34	57.106,34	57.106,34	57.106,34	57.106,34	57.106,34	32030148	
					131.041,64	131.041,64	131.041,64	131.041,64	131.041,64	131.041,64	32030149	
					49.150,36	49.150,36	49.150,36	49.150,36	49.150,36	49.150,36	32030150	

Allegato legge di stabilità per gli anni 2017-2019


Legge Regionale giorno	Legge Regionale mese	Legge Regionale anno	Legge Regionale numero	Oggetto del provvedimento	ANNO			capiteo
					2017	2018	2019	
				art.33, commi 7 e 8 - Programma di manutenzione straordinaria del sistema di viabilità rurale	300.000,00	-	-	22040735
				art.34, commi 1 e 2 - Contributo Sezioni provinciali AISM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	62010716
				art. 35, comma 14 - Contributo all'associazione regionale allevatori	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	22040211
15	7	2007	15	Investimenti SORICAL - Anticipazione finanziaria	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	32050131
21	8	2007	20	Sostegno Centri antiviolenza e case di accoglienza per donne in difficoltà	400.000,00	400.000,00	400.000,00	62010520
5	10	2007	22	Collegato alla manovra di assestamento per l'anno 2007	35.000,00	25.000,00	25.000,00	12040703
				art.1, comma 1 - Convenzione con la Svimex	88.481,10	88.481,10	88.481,10	22020111
				art.1, comma 11 - Ristrutturazione ed ammodernamento Terme Sibarite				
13	5	2008	15	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	43020107
				Art. 2 - Sostegno al reddito per lavoratori ultracinquantenni	39.051,04	39.051,04	39.051,04	32030157
				Art. 3, comma 2 - Contributo costante poliennale Comune di Fiumefreddo Bruzio	50.000,00	-	-	61060120
				Art. 3, comma 5 - Cofinanziamento degli investimenti nel settore della sanità	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12010134
				Art. 3, comma 26 - ADER	200.000,00	200.000,00	200.000,00	62010522
				Art.3, comma 10 - Banco alimentare onlus della Calabria	1.553.671,39	1.553.671,39	1.553.671,39	22040913
				Art. 35 - Liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibarì-Valle Crati				
14	8	2008	28	Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	43020108
16	10	2008	31	Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura	200.000,00	200.000,00	200.000,00	72010207
12	6	2009	18	Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale comunità locali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	64010105
12	6	2009	19	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009	500.000,00	500.000,00	500.000,00	52010261
				Art. 4 - Fondo unico per la cultura				
19	10	2009	31	Norme per il reclutamento del personale - Presidi Idraulici	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	32040517
26	2	2010	8	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	32040409
				Art. 1, comma 1- Stipendi del personale delle Comunità montane	50.000,00	50.000,00	50.000,00	62010112
				Art. 4, comma 7 - Campi scuola				
26	2	2010	11	Fondo di solidarietà incidenti sul lavoro	100.000,00	50.000,00	50.000,00	62010210
10	2	2011	1	Istituzione dell'ente regionale "Casa dei vini di Calabria"	50.000,00	-	-	22040842

Legge Regionale			Oggetto del provvedimento	ANNO			capitolo
giorno	mese	anno		2017	2018	2019	
23	12	2011	47	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	62010213
				50.000,00	50.000,00	50.000,00	3313106
				500.000,00	500.000,00	500.000,00	22040212
28	6	2012	27	1.800.000,00	500.000,00	500.000,00	32010156
				8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	61020112
26	7	2012	30	100.000,00	-	-	22040603
26	7	2012	33	200.000,00	200.000,00	200.000,00	62010723
6	11	2012	54	300.000,00	300.000,00	300.000,00	62010616
20	12	2012	66	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	22040320
27	12	2012	69	200.000,00	-	-	61010414
16	5	2013	24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	32010149
24	2	2014	7	154.937,07	-	-	4123104
8	9	2015	16	421.709,62	421.709,62	421.709,62	43020309
28	9	2015	18	1.017.485,00	-	-	12010140
27	11	2015	23	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	23010519
30	12	2015	31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32040325
30	12	2015	35	244.895,78	246.190,73	246.190,73	91002002

Allegato legge di stabilità per gli anni 2017-2019

Legge Regionale			Oggetto del provvedimento	ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019		capitolo
giorno	mese	anno		numero	numero	numero	numero	numero		
			Art. 13, comma 1- Agenzia regionale reti di mobilità	306.119,72	307.738,42	307.738,42	307.738,42	307.738,42	91002003	
			Art. 13, comma 20- ARTCAL	734.687,33	984.762,93	984.762,93	984.762,93	984.762,93	91002004	
			Totale anno	266.649.713,94	260.427.292,86	260.427.292,86	260.417.293,87	260.417.293,87		

REGIONE CALABRIA



Relazione alla legge di stabilità regionale
2017

Articolo 1 Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e, per le utenze esenti, dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale.

Attraverso la norma proposta si determina, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 14 giugno 1990, n. 158, all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398 ed all'art.10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale per le utenze esenti.

I soggetti passivi del tributo sono gli stessi soggetti onerati al pagamento dell'accisa nazionale (società fornitrici o importatrici di gas naturale operanti sul territorio regionale).

La proposta in esame consente di colmare la lacuna venutasi a creare nella legislazione regionale a seguito dell'abrogazione (da parte dell'art. 3 della legge regionale 10 agosto 2011, n. 28 recante "Abrogazioni di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo" ed entrata in vigore dall'11 agosto 2011, a norma dell'art. 5 della stessa legge) dell'art. 48 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9 nonché dell'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1993, n. 16. Tale abrogazione risulta, del resto, non coerente col contesto di riordino generale delle normative regionali "*già implicitamente abrogate o comunque non applicate*", oggetto della citata legge regionale 10 agosto 2011, n.28.

Per effetto dell'abrogazione summenzionata, a normativa vigente, nella Regione Calabria viene applicata l'aliquota minima sull'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas naturale con conseguente drastico abbattimento delle relative entrate. L'approvazione della norma proposta, che prevede la fissazione di aliquote superiori a quella minima determinata dalla legislazione nazionale, sia per gli usi civili che per quelli industriali, consentirà di incrementare il gettito del tributo di ulteriori euro 7.500.000.

Rispetto all'abrogata legislazione regionale sono state apportate delle lievi modifiche di aliquota (sotto illustrate) che adeguano la normativa regionale al quadro generale vigente nelle diverse regioni e mirano, per gli usi civili, ad incidere in maniera più significativa sui soggetti aventi i maggiori consumi, come tali considerati in grado di sostenere i maggiori oneri tributari, e, per gli usi industriali, a rendere maggiormente attrattivo l'esercizio dell'attività industriale sul territorio da parte delle imprese attualmente operanti extra Regione.

a) per usi civili:

CONSUMI	art. 48 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9 ed art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1993, n. 16 (abrogati)	Aliquota minima attualmente vigente in base alla legislazione nazionale	Proposta attuale
	Euro al metro cubo di gas naturale	Euro al metro cubo di gas naturale	Euro al metro cubo di gas naturale
Fino a 120 mc annui	0,019	0,005165	0,019
Superiori a 120 mc annui e fino a 480 mc annui	0,02582	0,005165	0,02582
Superiori a 480 mc annui e fino a 1.560 mc annui	0,02582	0,005165	0,02582
Superiori a 1.560 mc annui	0,02582	0,005165	0,03099

b) per usi industriali:

CONSUMI	art. 48 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9 ed art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1993, n. 16 (abrogati)	Aliquota minima attualmente vigente in base alla legislazione nazionale	Proposta attuale
	Euro al metro cubo di gas naturale	Euro al metro cubo di gas naturale	Euro al metro cubo di gas naturale
Non superiori a 1.200.000 mc annui	0,005165	0,005165	0,006249
Superiori a 1.200.000 mc annui	0,006249	0,005165	0,005165

Tabella di comparazione con altre Regioni (aliquote massime previste):

CONSUMI PER USI CIVILI	Veneto	Marche	Abruzzo	Proposta Calabria	Puglia	Campania	Piemonte	Liguria	Sicilia	Toscana	Lazio	Emilia Romagna	Umbria
Fino a 120 mc annui	0,0077	0,0155	0,019	0,019	0,019	0,019	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,05165
Superiori a 120 mc annui e fino a 480 mc annui	0,023241	0,0181	0,023241	0,02582	0,030987	0,031	0,0258	0,0258	0,03	0,030987	0,030987	0,030987	0,05165
Superiori a 480 mc annui e fino a 1.560 mc annui	0,025823	0,0207	0,025823	0,02582	0,030987	0,031	0,0258	0,0258	0,03	0,030987	0,030987	0,030987	0,05165
Superiori a 1.560 mc annui	0,030987	0,0258	0,025823	0,03099	0,030987	0,031	0,0258	0,0258	0,03	0,030987	0,030987	0,030987	0,05165
CONSUMI PER USI INDUSTRIALI	Umbria	Marche	Abruzzo	Proposta Calabria	Sicilia	Toscana	Lazio	Emilia Romagna	Veneto	Puglia	Campania	Piemonte	Liguria
Non superiori a 1.200.000 mc annui	0,05165	0,0052	0,006249	0,006249	0,006	0,006	0,006249	0,006249	0,006249	0,006249	0,006249	0,006249	0,006249
Superiori a 1.200.000 mc annui	0,05165	0,0052	0,005165	0,005165	0,0052	0,0052	0,005165	0,005165	0,005165	0,005165	0,005165	0,005165	0,0052

Articolo 2 Modifiche ed integrazioni all'articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 - Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002

Con l'art. 17 del D.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, è stata concessa alle Regioni a statuto ordinario la facoltà di istituire, con proprie leggi, un'imposta regionale sulla benzina per l'autotrazione erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni. L'art. 3, comma 13, della legge n. 549/1995, ha integrato la normativa di riferimento.

La Regione Calabria ha istituito tale imposta con l'art. 27 delle Legge Regionale 29 dicembre 2010, n. 34, modificato successivamente dall'art. 16 della Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 47, per far fronte al rimborso dell'anticipazione di liquidità effettuata a valere sulle risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 98, della legge 191/2009, per la copertura del debito sanitario cumulativamente registrato a tutto il 31 dicembre 2005 (art. 26 e 27 della legge regionale n. 34/2010).

Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n.68/2011, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione è annoverabile tra i tributi propri regionali derivati, la cui disciplina di base è riservata al legislatore statale.

Ai sensi della normativa sopra citata:

- l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione è versata direttamente alla Regione, sulla base dei quantitativi erogati, dal concessionario o dal titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto;
- gli Uffici dell'Agenzia delle Dogane effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla base di dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta;
- per la riscossione coattiva, gli interessi e l'indennità di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall'articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995, si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, di approvazione del Testo unico delle accise e di cui al D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;
- la Regione riscuote, contabilizza e dà quietanza delle somme versate, secondo le proprie norme di contabilità.

Le riscossioni di tale imposta sono progressivamente diminuite nel corso degli ultimi esercizi a causa della contrazione dei consumi legata alla crisi economica e del continuo aumento del fenomeno delle c.d. "pompe bianche", che tendono ad una maggiore evasione; pertanto, al fine di non veder diminuire ulteriormente le già ridotte risorse autonome regionali, è opportuno ottimizzare i procedimenti di riscossione e contrasto all'evasione.

La norma proposta introduce, con decorrenza dal 01 gennaio 2017, alcune modifiche all'art. 27 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 34 allo scopo di adeguare il dettato normativo regionale alle fonti legislative statali di riferimento ed è stata sollecitata, con nota circolare prot. n. 5304 del 26 marzo 2013, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale.

A seguito della modifica legislativa proposta:

- l'attività di accertamento e di liquidazione dell'imposta, la riscossione coattiva e la gestione del contenzioso sono demandate agli Uffici dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Al fine di regolamentare le procedure e rafforzare l'attività di controllo e di recupero coattivo dell'imposta, è prevista la stipula di apposito protocollo d'intesa tra la Regione e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- in caso di omesso o ritardato pagamento dell'imposta trovano applicazione sia la sanzione amministrativa, come determinata dalla Regione ai sensi dell'articolo 27 commi 5 e 6 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 34, sia l'indennità di mora di cui all'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1995 e gli interessi doganali differiti;
- la sanzione amministrativa è di spettanza erariale, in ragione del potere di accertamento e di liquidazione dell'imposta attribuito agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- l'indennità di mora, invece è di spettanza della regione, in quanto beneficiaria dell'imposta, così come gli interessi per ritardato pagamento.
- Per i periodi d'imposta precedenti al 2017, resta ferma la disciplina regionale vigente al 31 dicembre 2016. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni antecedenti resteranno, pertanto, di competenza della Regione Calabria.

La proposta non incide sulle aliquote del tributo, ma ottimizza il procedimento di gestione e riscossione dello stesso grazie al coordinamento delle attività con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; si prevede un conseguente miglioramento dell'azione di controllo e repressione dell'evasione tale da determinare l'aumento del gettito del tributo in esame per un importo pari ad ulteriori euro 4.500.000

Articolo 3 Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 - Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002

Con l'art. 24 della Legge Regionale 21 Novembre 2000, n.° 69, sostitutivo dell'art. 17 della L.R. 21 dicembre 2011 n. 47, è stata istituita l'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA) con decorrenza dal 1° gennaio 2013.

La disciplina dell'imposta è contenuta nella legge nazionale n.° 342 del 21/11/2000 e, fino ad ora, non ha trovato applicazione che in poche Regioni.

L'imposta ha come obiettivo la riduzione dell'inquinamento acustico nelle aree adiacenti agli aeroporti ed è dovuta per ogni decollo e atterraggio degli aeromobili civili negli aeroporti civili. Il

soggetto passivo dell'imposta, così come riportato nella Legge di riferimento, è l'esercente dell'aeromobile o degli aeromobili come individuato nell'art.874 del codice della navigazione.

L'imposta è determinata in base agli standard di rumore stabiliti a livello internazionale dall'Icao, per le varie classi di appartenenza degli aeromobili ed in funzione del peso totale dell'aeromobile sia all'atterraggio che al decollo dagli aeroporti, con un costo aggiuntivo a carico delle compagnie aeree.

Studi ed approfondimenti eseguiti hanno evidenziato le seguenti problematiche:

- organizzazione complessa, a carico della Regione Calabria, dell'attività di gestione, controllo e verifica del tributo con partecipazione e coinvolgimento anche delle Società di gestione degli aeroporti, dell'ENAC, soprattutto in riferimento alla precisa definizione della classe degli aerei in decollo o in atterraggio dagli aeroporti ed anche attraverso il giornale di scalo;
- necessità di convenzionamento con le Società di gestione degli aeroporti, con l'ENAC e di partecipazione delle stesse agli introiti;
- applicazione delle aliquote più basse onde limitare conseguenze all'attrattività del sistema aeroportuale calabrese, che invece necessita tutelare;
- conseguenti introiti annuali minimi a causa anche del numero limitato di decolli ed atterraggi negli aeroporti calabresi;
- risultati economici minimi in termini di beneficio, e poco significativi al fine di intraprendere e promuovere il disinquinamento acustico e la tutela dell'ambiente, ora ancora più ristretti, in osservanza alla legge n. 21-02-2014 n. 9 recante " Interventi urgenti di avvio del piano – Destinazione Italia – per il contenimento delle tariffe," che, all'art. 13, comma 15 bis, " al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali", limita "il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non superiore ad €. 0,50". Tale norma ha avuto anche conferma con sentenza n.° 13/2015 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Regione Lazio, confermando pertanto la riduzione significativa delle aliquote IRESA.

La defiscalizzazione proposta agevolerà innanzitutto il settore del trasporto aereo, costituendo un elemento attrattivo per le compagnie aeree, e, di conseguenza, avrà ricadute positive sulle attività turistiche regionali senza peraltro incidere negativamente sulle entrate regionali visto l'attuale rapporto costi-benefici derivante dalla gestione del tributo, il cui gettito è ad oggi pari ad euro 0,00.

In ragione di quanto sopra evidenziato, si propone, pertanto, l'abrogazione della norma istitutiva dell'imposta.

Articolo 4 Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 - Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria

La presente proposta consente di colmare la lacuna venutasi a creare nella legislazione regionale a seguito dell'approvazione dell'art. 13, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

Il disposto originario dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n.1 prevedeva per l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile un'aliquota del 10% del canone statale di concessione demaniale, indipendentemente dall'uso a cui era destinata la stessa. A tale imposta sono soggetti tutti i soggetti concessionari titolati all'uso o all'occupazione di beni statali, demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.

L'art. 13, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 ha fissato l'aliquota al 15% per le concessioni demaniali ad uso turistico – ricreativo, senza però fare menzione dell'aliquota applicabile alle concessioni aventi diversa destinazione d'uso, provocando di conseguenza una riduzione del bacino dei soggetti passivi dell'imposta.

La norma in esame reintroduce l'aliquota del 10% per le concessioni aventi uso diverso da quello turistico-ricreativo (la cui aliquota resta fissata al 15%) e consentirà di incrementare il gettito del tributo per un importo pari ad euro 100.000,00.

Articolo 5 Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 - Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo

La presente proposta mira innanzitutto a raccordare il testo della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 recante "*Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo*" con il testo dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1, che determina le aliquote applicabili per l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

In secondo luogo, al fine di razionalizzare i procedimenti di riscossione ed incrementarne gli esiti positivi, anche in sede di contenzioso:

- a) definisce in maniera puntuale gli adempimenti procedurali posti a carico dei Comuni per la gestione dell'imposta *de quo*, il cui gettito è ripartito tra Regione e Comuni;
- b) inserisce delle sanzioni per i mancati adempimenti da parte dei Comuni al fine di ovviare alle carenze gestionali registrate negli anni trascorsi, che non consentono un'efficace riscossione del tributo.

Infine, in considerazione delle risorse necessarie per l'esercizio delle rispettive funzioni e dell'aumento dell'attività di coordinamento e di controllo indispensabili da parte degli uffici regionali per l'effettiva riscossione dell'imposta, viene rideterminata la ripartizione del gettito dell'imposta tra Comuni e Regione. L'aumento della percentuale del gettito destinato alla Regione dal 30% al 40% consentirà un aumento della quota nella disponibilità della Regione pari a euro 90.000,00.

Articolo 6 Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 - Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni

L'articolo 4 modifica la legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 che disciplina la rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni. L'articolato originario demandava ad un atto amministrativo di Giunta la definizione di alcuni aspetti di dettaglio. Tale impostazione tuttavia non sembra sufficiente ad assicurare la stabilità del sistema, meglio garantita da un atto regolamentare innervato nel sistema normativo.

La seconda lettera adegua la normativa regionale al quadro nazionale che prevede per gli interessi sui singoli tributi l'applicazione di tassi specifici normati nelle rispettive leggi istitutive

La terza lettera, invece, si occupa di una mera correzione di un refuso contenuto nel previo articolato.

La quarta lettera adegua il corpo normativo regionale alle analoghe norme nazionali (art. 19. dpr 602/73) che prevedono un regime di decadenza automatica, anche al fine di evitare contenziosi giudiziari connessi alla prova delle notificazioni dei provvedimenti di decadenza.

La quinta lettera evita che l'obbligo di preventiva escussione obbligatoria del garante possa incidere onerosamente sul costo delle fidejussioni, ritorcendosi a sfavore dei contribuenti.

Articolo 7 - Cause di non punibilità - legge regionale 28 agosto 2000, n. 16 - Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

La norma tende a prevenire l'applicazione di sanzioni ai gestori delle discariche che, operanti quali sostituti di imposta, erano e sono tenuti alla corresponsione di un tributo nei confronti della Regione Calabria ove i detti siano soggetti ad inadempimento da parte dei conferitori e cioè degli effettivi sottoposti al carico tributario in qualità di "sostituiti" nel pagamento della imposta. Durante il periodo di gestione commissariale e negli anni precedenti il trasferimento delle funzioni disposto con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. legge Delrio), i conferitori pubblici - adducendo lo stato di emergenza nella gestione del ciclo dei rifiuti - non adempivano alla quota di sovraccosto tributario che i gestori dunque non avevano la possibilità di riversare in qualità di sostituti di imposta alla Regione. L'articolo qui in esame ha quindi il fine di evitare l'irrogazione di sanzioni a soggetti privi di responsabilità nell'omissione tributaria, e di deflazionare il relativo contenzioso tributario.

Articolo 8 - Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2005, n°13 - Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)

La proposta normativa, nell'ottica del rispetto degli equilibri di bilancio sanciti dalla vigente normativa nazionale (costituzionale ed ordinaria), ridetermina le risorse destinate al fondo incentivante per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e l'attività di contrasto all'evasione adeguandole all'effettivo fabbisogno di spesa rilevato negli anni.

Articolo 9 Adozione regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza regionale

A seguito della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 le competenze relative alle concessioni dei beni del demanio idrico sono state riassunte in capo alla Regione.

La proposta in esame prevede l'adozione di un regolamento che disciplini i relativi procedimenti così da ottimizzare e rendere chiara la gestione delle concessioni stesse. Atteso, inoltre, che le relative attività comportano costi di realizzazione legati agli adempimenti istruttori, ivi inclusi quelli di sopralluogo, e che è opportuno che tali costi siano almeno in parte sostenuti dai richiedenti, si prevede, al fine di una maggiore trasparenza nei confronti dell'utenza, l'adozione di un piano tariffario dettagliato relativo alle istruttorie ed al rilascio dei provvedimenti. Le entrate e le correlate spese sono stimate in € 30.000,00.

Articolo 10 Adozione tariffario relativo alle autorizzazioni concesse dal Dipartimento Ambiente e Territorio

A seguito della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 le competenze relative al rilascio dei provvedimenti evidenziati nella norma sono state riassunte in capo alla Regione. Le relative attività comportano costi di realizzazione legati agli adempimenti istruttori, ivi inclusi quelli di sopralluogo, che è opportuno siano almeno in parte sostenuti dai richiedenti. La proposta normativa prevede, al fine di una maggiore trasparenza nei confronti dell'utenza, l'adozione di un piano tariffario dettagliato relativo alle istruttorie ed al rilascio dei provvedimenti. Le entrate e le correlate spese sono stimate in € 15.000,00.

Articolo 11 Utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)

In Calabria, l'Autorità competente al rilascio dell'A.I.A. è la Regione – Dipartimento Ambiente e Territorio – cui, dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 46/2014, è affidato il compito di procedere allo svolgimento dei controlli ordinari sulle installazioni A.I.A., nonché alla programmazione delle attività ispettive.

La suddetta Autorità ha anche la titolarità delle ispezioni straordinarie previste dall'art. 29*decies*, comma 4, del D.lgs. n.152/2006;

Per lo svolgimento di entrambi i controlli - ordinari e straordinari - l'Autorità Competente si avvale di A.R.P.A.Cal. in possesso delle funzioni e delle competenze tecniche all'uopo necessarie.

Mentre i costi dei controlli ordinari sugli impianti sottoposti ad A.I.A. sono posti a carico dei Gestori dall'art. 33, comma 3*bis* del D.lgs. 152/206, le risorse economiche per le ispezioni straordinarie, ai sensi dell'art, 29*decies*, comma 4, del D.lgs. 152/2006, devono essere reperite

dall'Autorità competente "nell'ambito della disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo".

A tal ultimo riguardo è opportuno considerare quanto segue.

Tra i principi e i criteri guida della direttiva 2010/75/UE (relativa alle emissioni industriali) è compreso l'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla direttiva medesima; a ciò aggiungasi che il legislatore italiano con il D.lgs. n. 46/2014 ha introdotto il comma 13 dell'art. 29quattordices del D. Lgs. 152/2006, che espressamente prevede tale utilizzo per i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale.

Considerato che i principi comunitari di cui alla Direttiva 2010/75/UE, nonché la disciplina di recepimento contenuta nel D.lgs. n.46/2014, riguardano anche le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale, irrogate come illustrato dal Dipartimento Ambiente e Territorio, essendo queste ultime fondate sugli stessi presupposti giuridici di quelle statali (violazione delle disposizioni di cui al Titolo III bis del D.lgs. 152/2006) e soggette alla medesima normativa per l'accertamento e la contestazione; si ritiene possibile destinare - , applicando analogicamente quanto disposto dal comma 13 dell'art. 29quattordices del D.lgs 152/2006 - i proventi derivanti dall'applicazione della sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale al finanziamento delle ispezioni straordinarie previste dall'articolo 29-decies, comma 4, nonché delle ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.

Articolo 12- Riscossione dei crediti vantati nei confronti dei Comuni in relazione alle attività inerenti alla somministrazione di acqua per uso idropotabile per il periodo 1981-2004

L'armonizzazione contabile degli enti territoriali è il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili, e costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica.

In tale contesto, il riaccertamento straordinario dei residui è una delle attività più impegnative previste dalla riforma contabile degli enti territoriali e, tale attività, deve obbligatoriamente concludersi in un arco temporale breve.

Tra i residui attivi iscritti nel bilancio regionale figurano i crediti vantati per la somministrazione di acqua per uso idropotabile agli utenti, riferiti al periodo 1981-2004. Pertanto, il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, tenuto conto dei piani di estinzione del debito già proposti dai Comuni, in ottemperanza alla DGR 495/2007, e dei pagamenti nelle more intervenuti, ha provveduto ad aggiornare la consistenza dei debiti maturati.

Nel contesto sopra delineato, considerata la situazione economico – finanziaria in cui versavano la gran parte dei Comuni calabresi, la Regione Calabria ha provveduto, attraverso una serie di atti normativi, a disciplinare la rateizzazione del debito così come di seguito indicato:

- L'art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, che al comma 1, prevede che *“Al fine di consentire la riscossione dei crediti vantati dalla Regione nei confronti dei comuni a titolo di spese anticipate per la gestione delle attività inerenti alla somministrazione di acqua per uso idropotabile, relativamente al periodo 1981-1997, i comuni interessati possono chiedere, entro e non oltre il 31 dicembre 1997, la rateizzazione del proprio debito complessivo in massimo dieci annualità di pari importo, mediante la proposta di un apposito piano di estinzione del debito stesso da approvarsi con deliberazione della Giunta comunale, la quale deve contenere, tra l'altro, l'autorizzazione allegale rappresentante dell'Ente di rilascio al Tesoriere di delegazione di pagamento pro-solvendo con effetto dall'esecutività del bilancio di previsione annuale 1998, nonché l'impegno a regolarizzare puntualmente i pagamenti relativi alle annualità successive a quelle comprese nel piano. La Giunta regionale valuta la proposta di piano e l'approva con proprio atto deliberativo, dandone comunicazione al comune interessato che rimane obbligato secondo le scadenze indicate nel piano proposto. Restano valide le convenzioni già regolarmente stipulate ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 4, della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15.”*
- La legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8, recante *“Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”*, che all'art. 40 bis prevede la possibilità di effettuare la riscossione delle entrate non tributarie, aventi causa in rapporti di diritto pubblico o privato, mediante l'ingiunzione adottata nella forma del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento competente all'accertamento nelle forme stabilite con R.D. 14 aprile 1910 n. 639;
- La legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 che, all'art. 14, dispone la riscossione dei crediti vantati dalla Regione per la somministrazione di acqua per uso idropotabile, mediante l'ingiunzione di cui al punto precedente, per i Comuni che non presentino entro il 30 settembre 2007, il piano di estinzione del debito ai sensi dell'art. 37 bis della L.R. n. 12/1997 sopra richiamata, ovvero non rispettino le scadenze dei pagamenti delle rate annuali indicate nel piano di estinzione del debito;
- La legge regionale 10 luglio 2007 n. 15 che al comma 3 dell'art. 1 stabilisce: *“All'articolo 14, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 sono abrogate le parole «e per la materiale riscossione del credito derivante dal titolo esecutivo», ed al comma 4: “Al comma 1 dell'articolo 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, sono aggiunte le seguenti parole «Il credito complessivo è riferito esclusivamente alla sorta capitale»;*
- La deliberazione della Giunta Regionale del 30 luglio 2007, n. 495 *“Procedure applicative per la riscossione di tariffe in attuazione art. 14 legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 e art. 1 legge regionale 10 luglio 2007, n. 15”*, che determina l'importo dei crediti vantati dalla Regione per somministrazione di acqua per uso idropotabile nel periodo 1981-2004 e l'importo del debito dei singoli Comuni;
- La legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, *“Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) che all'art. 35 dispone che “1. Per la riscossione dei crediti vantati dalla Regione per la*

somministrazione di acqua per uso idropotabile nei confronti dei Comuni che abbiano dato riscontro alle richieste di pagamento avanzate dalla Regione, (...) la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del Comune inadempiente, un Commissario ad acta, da individuarsi tra i dirigenti regionali, per la predisposizione, approvazione e trasmissione del piano alla Regione entro trenta giorni”; 2. Per la riscossione dei crediti vantati dalla regione per somministrazione di acqua per uso idropotabile nei confronti dei comuni che non rispettino le scadenze dei pagamenti delle rate annuali indicate nel piano di estinzione del debito o non hanno dato riscontro alle richieste di pagamento avanzate dalla regione, previa diffida da parte del Dipartimento competente, la Giunta nomina, con oneri a carico del comune inadempiente, un commissario ad acta, individuandolo tra i dirigenti regionali, che provvede alla liquidazione e pagamento della somme dovute alla regione”(…);

La legge regionale 10 agosto 2011, n. 28, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.C., all’art. 3 comma 1 dispone: *“Sono abrogate tutte le norme delle leggi regionali elencate nell’allegato B, fatte salve le disposizioni espressamente indicate nello stesso allegato”*. Tra le norme espressamente abrogate dalla suddetta legge Regionale, rientra l’art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 che prevede la possibilità di rateizzare il “debito complessivo”. Viene, altresì, specificato, che le disposizioni abrogate ai sensi del comma 1 art. 2 della suddetta legge, continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti delle entrate e degli impegni di spesa assunti.

In conclusione:

- l’art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, consente *la rateizzazione del debito complessivo;*
- La legge regionale 10 luglio 2007 n. 15 modifica l’art 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, specificando che *«Il credito complessivo è riferito esclusivamente alla sorta capitale»;*
- La legge regionale 10 agosto 2011, n. 28 abroga l’art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, modificato dalla legge regionale 10 luglio 2007 n. 15, il quale specificava che il “debito complessivo inteso esclusivamente alla sorte capitale”

La presente proposta consente di colmare la lacuna venutasi a creare nella legislazione regionale a seguito dell’abrogazione (da parte dell’art. 3 della legge regionale 10 agosto 2011, n. 28 recante “Abrogazioni di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo” ed entrata in vigore dall’11 agosto 2011, a norma dell’art. 5 della stessa legge) dell’art. 37 bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12, e meglio specificare il concetto del credito vantato dalla Regione nei confronti dei comuni a titolo di spese anticipate per la gestione delle attività inerenti alla somministrazione di acqua per uso idropotabile, relativamente al periodo 1981-2004, come riferito esclusivamente alla sorte capitale.

Articolo 13 Utilizzo delle economie sui mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale

La proposta in esame mira a non gravare l'erario regionale degli oneri relativi al pagamento di contributi per mutui destinati alla realizzazione di opere pubbliche, i cui lavori non presentano stati di avanzamento, e che pertanto rappresentano una spesa non in linea coi principi di buona amministrazione.

Le economie così realizzate potranno concorrere all'estinzione dei mutui stessi, con conseguenti effetti positivi per l'erario regionale.

Articolo 14 Riprogrammazione economie di spesa legge regionale 31 luglio 1987, n. 24

Il Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità" della Giunta regionale, ha determinato, con propri decreti, le economie di spesa a seguito della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con la legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, con la legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 e con la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, relative alla concessione di contributi agli Enti Locali per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse regionale. Dette economie potranno essere riprogrammate, per un limite di impegno complessivo di euro 500.000,00, dal medesimo dipartimento per le finalità già individuate dalle citate disposizioni normative.

La previsione che esclude dall'accesso a tali risorse gli enti locali, inadempienti nei confronti della Regione per i pagamenti relativi ai crediti del servizio idropotabile e alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è finalizzata ad innescare un meccanismo premiale per i Comuni in regola con i pagamenti e a favorire di conseguenza la riscossione dei crediti regionali.

Articolo 15 Fondi speciali per le leggi

I fondi speciali, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali, recanti spese di parte corrente o in conto capitale, che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio. La quantificazione dei suddetti fondi è stata effettuata, tenuto conto delle somme effettivamente utilizzate negli esercizi precedenti nonché di quelle che, presumibilmente, saranno necessarie nell'anno 2017 per il finanziamento delle nuove leggi.

Articolo 16 Nuove autorizzazioni di spesa

- Comma 1 - L'art.42-bis del D.P.R. n. 327 dell'8/06/2001 (T.U delle espropriazioni), in tema di occupazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, dispone che, valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un

indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene.

Sulla base della citata norma, si rende necessario disporre il finanziamento delle spese per il supporto tecnico, per le attività di natura amministrativa e procedurale, volte alla registrazione, trascrizione, voltura ed eventuali attività di mediazione nell'ambito del procedimento espropriativo.

- Comma 2 - L'art. 41 del D.P.R. n. 327 dell'08/06/2001 (T.U delle espropriazioni) dispone l'istituzione della Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva per l'espropriazione per pubblica utilità, il cui funzionamento era stato già disciplinato dalla Legge regionale 31 luglio 1988, n. 17, come modificata dalla legge regionale 24 aprile 2002, n. 20.

Le competenze in materia di gestione delle risorse necessarie alle spese di funzionamento della suddetta Commissione, attribuite alle Province, sono state riassunte dalla Regione nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14.

- Comma 3 - Il Programma Comunitario LIFE-Natura e Biodiversità 2012 – Progetto “Land and seactions for conservation of Caretta Caretta in its most important italian nesting group (Ionian Calabria)”, finanziato dalla Commissione Europea, è cofinanziato dalla Regione Calabria. Si è già provveduto all'iscrizione delle somme relative agli anni 2012/2016. Nel bilancio di previsione 2017/2019 viene iscritta la quota dell'anno 2017 in cui il progetto si conclude.
- Comma 4 - In virtù del trasferimento alla Regione, conseguente alla legge 7 aprile 2014, n. 56, delle funzioni relative al demanio idrico precedentemente esercitate dalle amministrazioni provinciali, a decorrere dall'anno 2017 sono a carico della Regione le spese obbligatorie per le attività di gestione, i lavori e gli interventi di manutenzione dei beni demaniali. Alla copertura dei relativi oneri si provvede con i proventi ricavati dalla gestione dei beni stessi (canoni per le piccole derivazioni di acqua pubblica, concessioni di aree demaniali, diritti istruttori per i relativi procedimenti amministrativi)
- Comma 5 – Il Centro Regionale di Neurogenetica, istituito con legge regionale n.37 del 10.12.1996, ed avente come campo di intervento lo studio, la ricerca e l'assistenza delle patologie ereditarie del Sistema nervoso, costituisce un'eccellenza di primaria importanza in ambito medico – scientifico e svolge attività clinica, di studio e ricerca in collaborazione con prestigiosi istituti nazionali e internazionali. Come già avvenuto negli esercizi finanziari precedenti, sono iscritte nel bilancio di previsione 2017-2019 le risorse necessarie ad erogare un contributo alle attività del Centro.
- Comma 6 – Il Dipartimento “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali”, a seguito della ricognizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte a tutto il 31 dicembre 2014 in relazione alle prestazioni socio sanitarie erogate dalla Regione, ha rilevato l'esistenza di maggiori fabbisogni connessi agli oneri derivanti dalle stesse rispetto

a quanto già iscritto nell'anno 2016 e richiesto lo stanziamento di euro 3.000.000,00 nell'anno 2017 per fare fronte agli stessi.

- Comma 7 – L'iscrizione in bilancio di somme da assegnare ai Comuni per la sistemazione di aree da adibire a mercati comunali destinati alla commercializzazione dei prodotti agricoli e artigianali locali è finalizzata a promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio (c.d. prodotti a "km0"). La prospettiva è quella di fornire a produttori e consumatori un'opportunità per accorciare la filiera d'acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra raccolta e consumo, riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci e diminuzione del prezzo finale.

Articolo 17 Rifinanziamento leggi regionali


Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 si dispone che con la legge di stabilità regionale si provvede al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative.

Articolo 18 Norma finanziaria

La legge di stabilità regionale, ai sensi del paragrafo 7 dell'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 deve contenere il quadro finanziario di riferimento per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel suddetto bilancio.

Le maggiori spese previste nel presente disegno di legge di stabilità trovano, quindi, copertura a valere sulle risorse allocate nella parte entrata del bilancio di previsione 2017/2019.

REGIONE
CALABRIA



Legge di stabilità regionale 2017

DRAFTING

Legge di stabilità regionale 2017
articolo 1

Testo introdotto	
<i>Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'accisa sul gas</i>	
<p>1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 14 giugno 1990, n. 158, all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398 ed all'art.10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68 è determinata nelle seguenti misure per metro cubo:</p>	
a) per usi civili:	
CONSUMI	Euro al metro cubo di gas naturale
Fino a 120 mc annui	0,019
Superiori a 120 mc annui e fino a 480 mc annui	0,02582
Superiori a 480 mc annui e fino a 1.560 mc annui	0,02582
Consumi superiori a 1.560 mc annui	0,03099
b) per usi industriali:	
CONSUMI	Euro al metro cubo di gas naturale
Non superiori a 1.200.000 mc annui	0,006249
Superiori a 1.200.000 mc annui	0,005165
<p>2. Con la stessa decorrenza le aliquote dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale di cui al comma precedente per le utenze esenti sono determinate nella medesima misura di cui al comma 1.</p>	

Legge di stabilità regionale 2017
articolo 2

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 34/2010	LR 34/2010
<i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002</i>	<i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2003</i>
Articolo 27	Articolo 27
<i>Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione</i>	<i>Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione</i>
1, Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di rientro in materia sanitaria approvato con specifico accordo con lo Stato, è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2011 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 17	invariato
2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0.0258 per litro di benzina	invariato
3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 30 luglio 1996, articolo 1, comma 1, lettera d).	3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile. Per impianti di distribuzione di carburante (stradali, autostradali, per natanti, avio, per usi agricoli e per usi industriali) si intendono quelli di cui all'articolo 25, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, intesi come unitari complessi commerciali o privati costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti che consentono di valorizzare l'erogato, ossia quantificare in euro in tempo reale al momento dell'erogazione il prodotto transitato nell'apparecchio

<p>3bis. I soggetti passivi devono presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono avverati i presupposti di imposta, all'ufficio tributario della Regione Calabria competente territorialmente, la stessa dichiarazione presentata, per ciascuna provincia, all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente e redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1996. Devono, inoltre, risultare nella comunicazione l'individuazione del soggetto passivo e dei singoli impianti di distribuzione, i consumi di carburante per ciascun mese solare, le liquidazioni mensili, il riepilogo e il saldo dell'imposta, la firma del legale rappresentante del soggetto passivo. Con determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, da pubblicarsi sul BURC, possono essere disciplinate modalità di trasmissione telematica, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di cessazione del soggetto passivo, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro un mese dalla data di cessazione</p>	invariato
<p>4. L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio all'atto della presentazione della dichiarazione annuale di cui al comma successivo. le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta è versata entro l'ultimo giorno utile del mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente bancario, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Calabria, così come disposto dal comma 9 dell'articolo 27 della legge regionale n. 34/2010; gli uffici dell'Agenzia delle dogane hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, anche su richiesta del soggetto passivo</p>	<p>4. L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono avverati i presupposti di imposta. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente bancario, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Calabria; gli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Eventuali crediti potranno essere compensati con le rate di acconto a conguaglio.</p>

Legge di stabilità regionale 2017
articolo 2

<p>5. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi.</p>	<p>5. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi doganali differiti ed all'indennità di mora di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.</p>
<p>6. In caso di ritardato pagamento, entro i trenta giorni dalla scadenza, la sanzione amministrativa è ridotta al trenta per cento dell'imposta versata in ritardo, oltre agli interessi</p>	<p>abrogato</p>
<p>7. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta è effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995, sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale 30 luglio 1996, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta di cui al comma 3 del presente articolo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono</p>	<p>invariato</p>
<p>7bis Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Il credito dell'Amministrazione regionale per l'imposta, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La prescrizione di detto credito è interrotta in caso di esercizio di azione penale. L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della richiesta alla Regione. L'eventuale credito risultante da dichiarazione può essere portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo pagamento utile</p>	<p>7bis Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale. Il credito dell'Amministrazione regionale per l'imposta, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della richiesta alla Regione. Le sanzioni dovute restano escluse da una eventuale rateizzazione del debito</p>
	<p>7-ter. Gli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli trasmettono ai competenti uffici regionali i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori</p>

Legge di stabilità regionale 2017

articolo 2

	7-quater. Le funzioni inerenti l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale, ai sensi dell'art.3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono attribuite agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Al fine di regolamentare le procedure e rafforzare l'attività di controllo e di recupero coattivo dell'imposta, è stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Regione e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
	7-quinquies. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono di spettanza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
	7-sexies. Per la riscossione coattiva, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall'articolo 3, comma 13, della legge 549/1995, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ed al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
	7-septies. L'amministrazione regionale ha facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione	invariato
9. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, stimate per l'anno 2011 in euro 10.082.600 sono riscosse a valere sull'UPB di entrata 1.2.01 (capitolo 12010006) ed allocate, nella parte spesa, all'UPB 6.1.01.01 (capitolo 61010183). La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le necessarie variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale di contabilità n. 8/2002	invariato
	Testo introdotto
	2. Le modifiche di cui alla lettera f) del precedente comma 1 entrano in vigore a decorrere dal 01.01.2017. Per i periodi d'imposta precedenti al 2017, resta ferma la disciplina regionale vigente al 31 dicembre 2016. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni antecedenti il periodo d'imposta 2017 restano di competenza della Regione Calabria.

Legge di stabilità regionale 2017
articolo 3

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 47/2011	LR 47/2011
<i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2003</i>	<i>Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2003</i>
Articolo 17	Articolo 17
<i>Istituzione dell'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili IRESA</i>	<i>Istituzione dell'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili IRESA</i>
<p>1. È istituita a decorrere dall'1 gennaio 2013 l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), che rappresenta un tributo avente come obiettivo la riduzione dell'inquinamento acustico nelle aree adiacenti agli aeroporti.</p>	
<p>2. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è dovuta sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo ed atterraggio a decorrere dall'1 gennaio 2013.</p>	
<p>3. L'imposta è dovuta dall'esercente dell'aeromobile come individuato nell'articolo 874 del Codice della navigazione. Ai sensi dell'articolo 876 del Codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell'aeromobile, salvo prova contraria.</p>	
<p>4. L'imposta è dovuta nella misura indicata secondo le tabelle B1, B2 e B3 allegate alla presente legge per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale con certificazione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) o da esso direttamente gestiti, in conformità a quanto previsto dal "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti" pubblicato in data 27 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	
<p>5. L'aliquota d'imposta unitaria non può essere superiore a euro 2,50 per tonnellata.</p>	
<p>6. Il soggetto passivo provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA alla Regione entro il mese successivo al trimestre di riferimento.</p>	
<p>7. Il pagamento deve essere effettuato a favore della Regione dalla società di gestione aeroportuale, ovvero in mancanza all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085.</p>	

8. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare le modalità di pagamento, di riversamento, di trasmissione e composizioni dei flussi. Nelle more della stipulazione delle Convenzioni si potrà prevedere che la riscossione avvenga sia tramite la Società di gestione aeroportuale sia tramite gli enti preposti alla gestione degli aeroporti (come nel caso di aeroporti gestiti direttamente dall'ENAC). Tali Società o Enti sopra citati, provvedono a:

a) trasmettere al Dipartimento «Bilancio e Patrimonio» della Regione Calabria l'elenco delle società di aeromobili operanti sul territorio, impegnandosi a dare comunicazioni di eventuali variazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno;

b) trasmettere con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla regione per la verifica della corretta applicazione del tributo quali ad esempio parametri, anagrafiche ed estremi dell'evento di decollo/atterraggio (data, ora, tipo velivolo con rumorosità e conseguente classe di rumorosità, riferimento identificativo del volo, vettore);

c) riversare con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento (5 aprile).

9. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta:

a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati (Regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942 per come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151);

b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'art. 789 del Codice della Navigazione;

c) gli aeromobili di proprietà o in esercizio alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);

d) gli aeromobili di proprietà o in esercizio all'Aero Club d'Italia, agli Aero Club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;

e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;

f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;

g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;

h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività;

i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a Kg. 4.500;

j) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).

abrogato

Legge di stabilità regionale 2017

articolo 3

10. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge trova applicazione il D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).

11. I termini per effettuare i pagamenti, i riversamenti e gli altri adempimenti in relazione alle somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono posticipati alla prima scadenza utile del trimestre cui si riferiscono.

Legge di stabilità regionale 2017
articolo 4

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 1/1971	LR 1/1971
<i>Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria</i>	<i>Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo</i>
Titolo II	Titolo II
<i>Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile</i>	<i>Imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile</i>
Articolo 9	Articolo 9
<i>Ammontare dell'imposta</i>	<i>Ammontare dell'imposta</i>
1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo è rideterminato nella misura del 15 per cento del canone di concessione statale	1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione è rideterminato nella misura del 10 per cento del canone statale di concessione, tranne che per le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative la cui aliquota è pari al 15 per cento del canone medesimo.
2. La Regione potrà graduare l'imposta in base alle caratteristiche del bene e aumentarla in misura non superiore al triplo del canone di concessione.	invariato

Legge di stabilità regionale 2017
articolo 5

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 17/2005	LR 17/2005
<i>Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo</i>	<i>Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo</i>
Articolo 26	Articolo 26
<i>Norme tributarie</i>	<i>Norme tributarie</i>
1. Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla legge n. 1/71, nella misura pari al dieci per cento del canone di concessione.	1. Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla legge regionale 31 dicembre 1971, n.1, nella misura indicata dall'art. 9 comma 1 della medesima legge regionale
2. L'imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario, alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone di concessione, mediante versamento agli uffici competenti, che lo riscuotono per conto della Regione.	2. L'imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario, alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone di concessione, mediante versamento agli uffici regionali competenti.
	2.bis Le funzioni relative al controllo, all'accertamento, alla riscossione, anche coattiva, dell'imposta e al contenzioso tributario sono conferite agli Enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi della presente legge e del D. Lgs. 112/1998.
	2. ter Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a imposta sulle concessioni oggetto della presente legge senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è soggetto al pagamento delle tasse e delle sanzioni dovute nella misura prevista per il concessionario inadempiente, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.
3. I proventi derivanti dal tributo di cui al precedente comma 2 verranno così ripartiti:	3. I proventi derivanti dal tributo di cui al precedente comma 2, escluse le somme introitate dalla Regione a titolo di sanzioni amministrative ed interessi, verranno così ripartiti:
a) il 70 % sarà destinato ai Comuni interessati, in ragione dell'entrata, quale contributo per i maggiori oneri a loro derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;	a) il 60 % è devoluto ai Comuni interessati, quale contributo per i maggiori oneri a loro derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
b) il 30% sarà utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge.	b) il 40% è utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge.
	3.bis I Comuni provvedono entro il 28 febbraio di ogni anno a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni avvenute nell'esercizio finanziario precedente.

Legge di stabilità regionale 2017
articolo 5

	<p>3.ter Il responsabile del procedimento che viola, senza giustificato motivo, l'obbligo di trasmissione di cui al comma precedente, è soggetto a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità giudiziaria.</p>
<p>4. Ai fini dell'attribuzione ai Comuni dei proventi di cui al comma 3, lett. a), nell'UPB 3.2.02.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012, è istituito un apposito capitolo con un stanziamento commisurato alle somme effettivamente accertate nell'anno precedente.</p>	<p>invariato</p>
<p>5. L'erogazione di cui al precedente comma è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia demaniale marittima.</p>	<p>5. L'erogazione di cui al comma 3 è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo.</p>

Legge di stabilità regionale 2017
articolo 6

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 21/2016	LR 21/2016
<i>Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni</i>	<i>Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni</i>
Articolo 1	Articolo 1
<i>Disposizioni in materia di rateazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni</i>	<i>Disposizioni in materia di rateazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni</i>
1. A seguito del ricevimento di un avviso di accertamento, il contribuente che si trovi in condizioni economiche disagiate, definite con deliberazione della Giunta regionale, può, su istanza, essere autorizzato al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria comprensivo di sanzioni, interessi e oneri accessori.	invariato
2. Il numero massimo di rate mensili è fissato in settantadue.	invariato
3. Nel caso di persone fisiche la rateazione è concessa, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal dirigente competente in materia di tributi, secondo fasce di reddito del nucleo familiare, in relazione al numero di componenti dello stesso e secondo fasce di debito, definite con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.	3. Nel caso di persone fisiche la rateazione è concessa, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal dirigente competente in materia di tributi, secondo fasce di reddito del nucleo familiare, in relazione al numero di componenti dello stesso e secondo fasce di debito, definite con regolamento attuativo della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.
4. Nel caso di organizzazioni, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateazione è concessa dal dirigente competente in materia di tributi, secondo fasce di reddito e di debito definite con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.	4. Nel caso di organizzazioni, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateazione è concessa dal dirigente competente in materia di tributi, secondo fasce di reddito e di debito definite con regolamento attuativo della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.
5. Il debitore deve presentare istanza di rateazione, corredata da idonee forme di garanzia per i debiti superiori a trentacinquemila euro, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 3 o la situazione di obiettiva difficoltà di cui al comma 4.	5. Il debitore deve presentare istanza di rateazione, corredata da idonee forme di garanzia per i debiti superiori a trentacinquemila euro, secondo le modalità definite con regolamento attuativo della Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 3 o la situazione di obiettiva difficoltà di cui al comma 4.

Legge di stabilità regionale 2017

articolo 6

<p>6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.</p>	<p>6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso previsto dalla legge istitutiva del relativo tributo vigente al momento della presentazione dell'istanza.</p>
<p>7. La rateazione non è accordata qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore a duecento euro per le persone fisiche e a ottocento euro per le organizzazioni. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale l'importo di cui al periodo precedente è determinato in seicento euro.</p>	<p>invariato</p>
<p>8. In caso di omesso pagamento di un numero di rate pari ad un decimo del numero di rate complessivo, anche non esecutive, la struttura competente invia avviso di decadenza dal beneficio con conseguente obbligo del debitore di estinguere il debito residuo entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso di decadenza stesso, prorogabile a novanta giorni sulla base di una richiesta motivata in ordine alle ragioni del mancato pagamento, inviata alla struttura competente che deve rispondere entro i successivi quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende accettata. Se entro tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il suo recupero coattivo, fatto salvo l'esito positivo della preventiva escussione delle forme di garanzia presentate per i debiti superiori ai trentacinquemila euro.</p>	<p>8. In caso di omesso pagamento di un numero di rate pari ad un decimo del numero di rate complessivo, anche non consecutive, il contribuente incorre in decadenza dal beneficio con conseguente obbligo del debitore di estinguere il debito residuo entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso di decadenza stesso, prorogabile a novanta giorni sulla base di una richiesta motivata in ordine alle ragioni del mancato pagamento, inviata alla struttura competente che deve rispondere entro i successivi quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende accettata. Se entro tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il suo recupero coattivo, salvo l'eventuale escussione delle forme di garanzia presentate per i debiti superiori ai trentacinquemila euro.</p>
<p>9. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione non può essere concessa una successiva rateazione prima del decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di decadenza.</p>	<p>invariato</p>
<p>10. La disposizione di cui al comma 9 si applica anche ad istanze di rateazione presentate dal contribuente decaduto dal beneficio per anni d'imposta e tributi regionali diversi.</p>	<p>invariato</p>

Legge di stabilità regionale 2017
articolo 7

(Testo vigente)	Testo introdotto
	LR 16/2000
	<i>Cause di non punibilità - legge regionale 28 agosto 2000, n. 16</i>
	<p>1. Su istanza presentata entro sei mesi della entrata in vigore della presente norma e previa rinuncia ad eventuali contenziosi intrapresi ed integrale soddisfazione civilistica dell'importo del tributo ancora pendente e dei correlati interessi, non sono riscosse eventuali sanzioni applicate ai gestori operanti quali sostituti di imposta del tributo regionale di cui alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 16 ove essi non abbiano adempiuto per avere subito durante il periodo della gestione commissariale e fino alla annualità tributaria successiva all'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, inadempimento da parte dei conferitori pubblici.</p>

Legge di stabilità regionale 2017
articolo 8

(Testo vigente)	(Testo modificato)
LR 13/2005	LR 13/2005
<i>Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)</i>	<i>Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)</i>
Articolo 17	Articolo 17
1. E' istituito un fondo incentivante per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e l'attività di contrasto all'evasione, alimentato con l'accantonamento del 2 per cento delle somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività di accertamento tributario e dei procedimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative.	1. E' istituito un fondo incentivante per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e l'attività di contrasto all'evasione, alimentato nei limiti dell'accantonamento del 1 per cento delle somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività di accertamento tributario e dei procedimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative.
2. Tale fondo è utilizzato dalle strutture tributarie regionali per l'acquisto di attrezzature informatiche, per l'eventuale affidamento di incarichi di consulenza o l'assunzione, con rapporto a termine, di personale esterno alla P.A. e per tutti i dipendenti delle strutture tributarie regionali che abbiano conseguito gli obiettivi di produttività o di risultato.	invariato
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, la Giunta regionale approva il Regolamento di attuazione e di utilizzo del suddetto fondo.	invariato

Legge di stabilità regionale 2017

Articolo 9

	Testo introdotto
	<p data-bbox="831 262 1410 331"><i>Adozione regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza regionale</i></p> <p data-bbox="820 353 1426 667">1. La Giunta regionale adotta un regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza regionale, che disciplini i relativi procedimenti e preveda un piano tariffario relativo alle istruttorie ed al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta e parere idraulico, previsti dal Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché al rilascio dei nulla osta, autorizzazioni e parere idraulico, previsti dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523.</p> <p data-bbox="820 689 1426 788">2. Le tariffe sono stabilite sulla base della tipologia e della destinazione d'uso del bene concesso o autorizzato.</p>

Legge di stabilità regionale 2017

Articolo 10

	Testo introdotto
	<i>Adozione tariffario relativo alle autorizzazioni concesse dal Dipartimento Ambiente e Territorio</i>
	1. La Giunta regionale adotta un piano tariffario relativo alle istruttorie ed al rilascio di autorizzazioni, previste dal Titolo I Capo IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ai pareri previsti dall'art. 269 del medesimo decreto legislativo nell'ambito del procedimento per l'autorizzazione unica ambientale (A.U.A).

Legge di stabilità regionale 2017

Articolo 11

	Testo introdotto
	<p><i>Utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di AIA</i></p> <p>1. Le risorse economiche per le ispezioni straordinarie previste dall'art 29 decies, comma 4, del D.lgs. n.152/2006, nonché per le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione, sono reperite mediante l'utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione della sanzioni amministrative pecuniarie in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di competenza regionale.</p>
	<p>2, I proventi di cui al precedente punto vengono individuati secondo le modalità di cui all'art. 29 quattordices, comma 13, del D.lgs n. 152/2006 e destinati all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (AR.P.A.Cal), quale soggetto addetto, tra l'altro, allo svolgimento dei controlli straordinari in materia di A.I.A. e alle ispezioni sugli impianti ancora privi di autorizzazione.</p>
	<p>3. Il Dipartimento Regionale competente pone in essere tutti gli adempimenti necessari per destinare le somme riscosse alle finalità di cui al presente articolo.</p>

Legge di stabilità regionale 2017

Articolo 12

	Testo introdotto
	<p data-bbox="823 253 1407 353"><i>Riscossione dei crediti vantati nei confronti dei Comuni in relazione alle attività inerenti alla somministrazione di acqua per uso idropotabile per il periodo 1981-2004</i></p> <p data-bbox="823 423 1407 696">1. Al fine di consentire la riscossione dei crediti vantati dalla Regione nei confronti dei comuni a titolo di spese anticipate per la gestione delle attività inerenti alla somministrazione di acqua per uso idropotabile, relativamente al periodo 1981-2004, i comuni interessati possono rateizzare il proprio debito complessivo. Il credito complessivo è riferito esclusivamente alla sorta capitale.</p>

Legge di stabilità regionale 2017

Articolo 13

	Testo introdotto
	<p><i>Utilizzo delle economie sui mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale</i></p> <p>1. Per tutte le opere pubbliche finanziate con mutui concessi agli Enti locali da Cassa Depositi e Prestiti con onere integrale o parziale a carico della Regione per le quali non risulta disposta per il periodo 2013-2016 alcuna erogazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti per stato di avanzamento dei lavori, è disposta la revoca del contributo regionale.</p>
	<p>2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso in cui l'ente locale beneficiario della contribuzione regionale attesti, con dichiarazione asseverata del responsabile del procedimento, resa e inviata entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ed inviata alle strutture amministrative regionali competenti in materia di lavori pubblici e di bilancio, che l'opera finanziata è in corso di realizzazione, indicando la somma ancora necessaria per il suo completamento definitivo, nonché il cronoprogramma previsto per il completamento dell'opera.</p>
	<p>3. Le economie conseguenti alle revoche di cui al comma 1 possono essere destinate, previa valutazione da parte della Regione della convenienza di ciascuna posizione, alla estinzione anticipata dei mutui.</p>

Legge di stabilità regionale 2017

Articolo 14

	Testo introdotto
	<i>Riprogrammazione economie di spesa legge regionale 31 luglio 1987, n. 24</i>
	1, Per le opere pubbliche assistite da contributo regionale di cui alle leggi regionali n.24 del 31 luglio 1987, n. 13 del 14 aprile 2004, n. 3 del 25 febbraio 2005, n. 13 del 17 agosto 2005, n. 1 del 11 gennaio 2006, n.7 del 21 agosto 2006, n. 9 del 21 agosto 2006, n. 15 del 13 giugno 2008, n. 19 del 12 giugno 2009, e n. 47 del 23 dicembre 2011, per le quali gli Enti locali interessati hanno proceduto a rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti, è disposta la contestuale riduzione del contributo concesso.
	2, Le economie di spesa determinate dal competente Dipartimento della Giunta regionale a seguito della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con leggi regionali n. 15 del 13 giugno 2008, n. 19 del 12 giugno 2009, e n. 47 del 23 dicembre 2011, possono essere riprogrammate, sulla base di un atto di indirizzo della Giunta regionale, dal medesimo dipartimento per le finalità già individuate dalle citate disposizioni normative, per un limite di impegno complessivo di euro 500.000,00 con allocazione al Programma U.18.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2017.
	3. Gli Enti locali, che alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono in regola con i pagamenti relativi ai crediti del servizio idropotabile e alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non potranno essere beneficiari della riprogrammazione di cui al comma precedente.

Legge di stabilità regionale 2017

Articolo 15

art.1 legge regionale 30 dicembre 2015, n, 31 (legge di stabilità regionale 2016)	Testo introdotto
	<i>Fondi Speciali per le leggi</i>
<p>1, Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)1, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2016-2018 sono determinati in euro 100.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Programma U.20.03) ed in euro 300.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Programma U.20.03), così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.</p>	<p>1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2017-2019 sono determinati in euro 1.400.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Programma U.20.03), di cui euro 600.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, ed in euro 300.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Programma U.20.03), di cui euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.</p>

Legge di stabilità regionale 2017

Articolo 16

	Testo introdotto
	<i>Nuove autorizzazioni di spesa</i>
	1, Per il finanziamento delle spese per il supporto tecnico e per le attività di natura amministrativa e procedurale, necessarie per l'adozione dei provvedimenti di acquisizione di cui all'art.42-bis del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2017, la spesa di euro 75.000,00 a valere sulle risorse allocate al Programma U.08.01 "Urbanistica e assetto del territorio" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
	2. Per garantire il funzionamento delle Commissioni Provinciali per gli espropri di cui all'articolo 41 del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001, le cui competenze, a seguito della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14, sono state riassunte dalla Regione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di euro 150.000,00 con allocazione al Programma U.18.01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
	3. Al fine di garantire il cofinanziamento del Programma Comunitario LIFE-Natura e Biodiversità 2012 – Progetto "Land and seactions for conservation of Caretta Caretta in its most important italian nesting group (Ionian Calabria)", è autorizzata la spesa di euro 129.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, con allocazione al Programma U.09.05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
	4. Al fine di garantire l'esercizio delle attività relative alla gestione e manutenzione delle piccole derivazioni di acque pubbliche e delle concessioni di aree demaniali di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 e al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le cui competenze, a seguito della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14, sono state riassunte dalla Regione, è autorizzata la spesa di euro 530.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, con allocazione al Programma U.09.01 del bilancio di previsione 2017-2019.

Legge di stabilità regionale 2017

Articolo 16

	<p>5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Centro Regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme un contributo, per l'esercizio finanziario 2017, di euro 100.000,00, con allocazione al Programma U.13.07 del bilancio di previsione 2017-2019.</p>
	<p>6. Al fine di garantire una ulteriore copertura dei debiti pregressi maturati a tutto il 31 dicembre 2014 per le prestazioni socio sanitarie erogate dalla Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di euro 3.000.000.00, con allocazione al Programma U.12.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.</p>
	<p>7. Al fine di consentire la sistemazione di aree da adibire a mercati comunali destinati alla commercializzazione dei prodotti agricoli e artigianali locali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di euro 500.000,00 allocati al Programma U.14.02.</p>

Legge di stabilità regionale 2017

Articolo 17

art.2 legge regionale 30 dicembre 2015, n, 31 (legge di stabilità regionale 2016)	Testo introdotto
	<i>Rifinanziamento leggi regionali</i>
1, Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è rideterminato per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 rispettivamente in euro 259.980.960,86, euro 252.915.960,86 ed euro 252.535.960,86 così come indicato nella tabella C2 allegata alla presente legge.	1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è rideterminato per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 rispettivamente in euro 266.649.713,94, euro 260.427.292,86 ed euro 260.417.293,87 così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

Legge di stabilità regionale 2017

Articolo 18

	Testo introdotto
	<i>Norma finanziaria</i>
	1, Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio 2017-2019.
	2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.